

## REGOLAMENTO (CE) N. 593/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

1. Nell'ambito della gara n. 5/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(2)</sup>, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo di 678 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) una partita numerata 40/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(4)</sup>, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

b) una partita numerata 41/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

c) una partita numerata 42/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d) una partita numerata 43/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

e) una partita numerata 44/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).

f) una partita numerata 45/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

g) una partita numerata 46/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

h) una partita numerata 47/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;